

**Sconti fiscali
e pagamenti****4**

Gli altri casi. I nuovi obblighi riguardano anche gli esborsi legati all'istruzione, alle assicurazioni e alle spese funebri

Trasporti, sport e alloggi universitari sotto la lente

Pagina a cura di
Mario Cerofolini
Lorenzo Pegorin

Spese ad aliquota del 19% detraibili dall'Irpef solo se pagate con mezzi tracciabili. È quanto prevede il comma 679, dell'articolo unico della legge di Bilancio 2020 (160/2019), che dal primo gennaio scorso, ha introdotto ai fini della detrazione fiscale l'obbligo per gli oneri con aliquota del 19%, di sostenere la spesa tramite di un versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.

Per comprendere appieno quali siano i nuovi obblighi introdotti con la legge di Bilancio, è necessario analizzare con attenzione il contenuto della disposizione.

Ambito applicativo

L'ambito applicativo infatti, comprende tutte le spese detraibili con aliquota del 19% e non solo gli oneri indicati nell'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto 917 del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986: infatti la norma, nel secondo capoverso del comma 679, richiama, generalmente, anche tutte quelle prescrizioni contenute in altre disposizioni normative che comportano la detrazione del 19% (ad esempio,

spese per asili nido).

La stessa norma prevede anche delle eccezioni. L'obbligo in tema di tracciabilità non si applica, oltre che per le spese sostenute per le quali la detrazione viene applicata in misura diversa dalla percentuale del 19%, anche per l'acquisto di medicinali e dispositivi medici, e nemmeno per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Ssn (articolo 1, comma 680, legge 160/2019).

L'ambito applicativo esclude anche tutte le detrazioni legate agli immobili contenute principalmente, ma non solo, nell'articolo 16 bis del Tuir (ad esempio: bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus mobili e verde e altro). Si tratta, tuttavia, di un'esclusione più teorica che pratica, nel senso che, per tali categorie di spese, sono altri fonti normative a stabilire per la detraibilità la necessità di dover versare con mezzi tracciabili (ad esempio bonifico bancario munito di specifica causale speciale).

I nuovi obblighi

Venendo ai nuovi obblighi, oltre alle spese sanitarie (ad esempio spese odontoiatriche, fisioterapiche e altro), dovranno venire pagate con modalità tracciabili: le spese veterinarie (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, del Tuir), quelle funebri (articolo 15, comma 1, lettera d, del Tuir), quelle per l'istruzione universitaria

e di frequenza scolastica (articolo 15, comma 1, lettere e, e-bis, del Tuir), nonché le spese per asili nido (articolo 2, comma 6, della legge 203/2008; e articolo 1, comma 335, della legge 266/2005), i premi per le assicurazioni detraibili (articolo 15, comma 1, lettera f, del Tuir), così come per tutte le erogazioni liberali previste dallo stesso articolo 15 del Testo unico.

Non sfuggono alla stretta sulla tracciabilità le spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni (articolo 15, comma 1, lettera i-quinquies, del Tuir) e quelle per i canoni di locazione degli studenti universitari "fuori sede" (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), per gli addetti all'assistenza delle persone non autosufficienti per un importo non superiore a 2.100 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, del Tuir).

Vanno pagate con mezzi tracciabili anche le spese per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale



(articolo 15, comma 1, lettera i-decies, del Tuir), nonché le spese per canoni di leasing di immobile da adibire ad abitazione principale per effetto di quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1, lettere i-sexies.1, i-sexies.2, del Tuir.

Infine, va detto che l'obbligo riguarda pure gli interessi passivi sul mutuo prima casa; ma qui la nuova disposizione non dovrebbe stravolgere più di tanto le abitudini dei cittadini, visto che, da sempre, l'addebito avviene nei conti correnti dei contribuenti.

La norma ha evidenti finalità di stimolare i pagamenti tracciabili. Rimangono tuttavia alcuni dubbi sui risvolti pratici della questione.

In particolare, su quale sia effettivamente la documentazione da conservare ai fini della prova del pagamento e della conseguente detraibilità delle spese.

In altre parole, sarà l'agenzia delle Entrate a dover chiarire se sarà sufficiente l'indicazione in fattura del metodo di pagamento utilizzato, oppure se sarà necessario conservare copia della modalità di pagamento utilizzata per eseguire il pagamento (ad esempio copia del bonifico bancario, o dell'estratto conto in caso di assegno bancario). In attesa dei primi chiarimenti ufficiali, è consigliabile, fin da ora, conservare - oltre al documento che comprova il sostenimento dell'one-

re - anche la prova dell'avvenuto pagamento con modalità tracciabili.

Infine, per le spese intestate ai figli a carico, se l'onere viene pagato con bonifico bancario che parte dal conto corrente di uno dei genitori la detrazione dovrebbe, in linea di principio andare al 100% al genitore stesso, che ne ha, fino a prova contraria, sostenuto l'onere.

Tuttavia, l'Agenzia dovrà ribadire, come sembra, sarà ancora sufficiente annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione (fra genitori) al fine di ammettere una detrazione in percentuale diversa (circolare 13/E/2019, pagina 25).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCUOLA E COSTI COLLEGATI

Spese istruzione scolastica e universitaria (articolo 15, lettere e, e-bis, del Tuir)

- Per la scuola secondaria di secondo grado, per quelle dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione la detrazione alla quale è possibile accedere è calcolata su un importo massimo di 800 euro per alunno o studente, da ripartire poi tra coloro che risultano come gli aventi diritto.
- Per quanto riguarda le università non statali l'importo ammesso alla detrazione non deve essere superiore a quello stabilito annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Spese canoni locazione studenti fuori sede (articolo 15, lettera i-sexies, del Tuir)

L'ammontare massimo riguardante i canoni pagati in ciascun periodo di imposta è fissato a

2.633 euro (non rilevano il deposito cauzionale, le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione).

Abbonamento servizi trasporto (articolo 15, lettera i-decies, del Tuir)

Per l'abbonamento ai servizi di trasporto il limite di spesa è stabilito a quota 250 euro, da intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l'abbonamento proprio e dei familiari a carico. Il limite è riferito al singolo abbonato, pertanto, va detto che la spesa sulla quale calcolare la detrazione da ripartire tra i genitori, non può superare l'importo descritto.

Spese asili nido (articolo 2, comma 6, della legge 203/2008)

Per gli asili nido l'importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio che frequenta l'asilo nido ed è ripartita tra i genitori in base all'onere da ciascuno sostenuto.

LE PRINCIPALI ALTRE SPESE

Spese intermediazione per acquisto prima casa (articolo 15, lettera b-bis, del Tuir)

La detrazione spetta sui compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad 1.000 euro per ciascuna annualità.

Spese funebri (articolo 15, lettera d, del Tuir)

Il limite massimo di spesa di euro 1.550 non è riferito al periodo d'imposta, ma a ciascun decesso. Sono escluse le spese sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri. Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.

Premi assicurazione vita e infortuni (articolo 15, lettera f, del Tuir)

- rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%: la detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530 (elevato a 750 in caso di persone con disabilità grave) da considerarsi complessivo a prescindere dal numero di contratti in essere.
- rischio di non autosufficienza negli atti quotidiani: il limite di spesa per ciascun periodo d'imposta è di 1.291,14 euro (al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente e di quelli a tutela delle persone con disabilità grave).

Spese per la pratica sportiva (articolo 15, lettera i-quinquies, del Tuir)

Ammontare massimo di spesa euro 210 per il contribuente e per ogni soggetto fiscalmente a carico. Tale importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.